

LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI A.S. 2020/21 E MISURE COLLEGATE

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

RICHIAMATO il Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2019-2022 del Liceo Statale "Veronica Gambara", par. 1.7: *Valutazione degli apprendimenti* e relativi allegati;

RICHIAMATO il "Piano scolastico per la Didattica digitale integrata", adottato con delibera n. 5-2020/21 del 10.09.2020 e modificato con delibera n. 12-2020/21 del 02.11.2020;

RICHIAMATE le proprie delibere n. 18- 2010/11 e n. 27-2020/21;

VISTA l'O.M. n. 53 del 03.03.2021, *Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*, e in particolare l'art. 3 comma 1 lett. a) e comma 2 e l'art. 11;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 643 del 27.04.2021, *Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio*;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 699 del 06.05.2021, *Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo d'istruzione*;

RICHIAMATO quanto disposto, in relazione all'eventuale integrazione del credito scolastico, al termine dell'a.s. 2020/21, assegnato agli studenti ammessi alle classi 4^a e 5^a al termine dell'a.s. 2019/20, dall'O.M. n. 11 del 16.05.2020, *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*, art. 4 comma 4;

VISTI, in tema di crediti scolastici e "curriculum dello studente", la L. n. 107 del 13.07.2015, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, art. 1 comma 30 e il D.Lgs. n. 62 del 13.04.2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*, art. 21 comma 2;

VISTO il D.L. n. 183 del 31.12.2020, convertito in L. n. 21 del 26.02.2021, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (...)*, art. 5;

VISTO il D.L. n. 52 del 22.04.2021, *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*, art. 11, che ha prorogato fino al 31.07.2021 i termini di cui all'Allegato 2, fra i quali quello fissato dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 come convertito dalla L. n. 27 del 24.04.2020, art. 73 comma 2bis;

**a parziale integrazione e/o modifica del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2019-2022, con validità limitata al solo a.s. 2020/21**

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Criteri per l'integrazione del credito scolastico assegnato agli studenti ammessi alle classi 4^a e 5^a al termine dell'a.s. 2019/20 con media voto inferiore a 6 o comunque con valutazioni inferiori a 6

Richiamato il fatto che l'O.M. n. 11/2020, all'art. 4 comma 4, ha stabilito la possibilità, in sede di scrutinio finale dell'a.s. 2020/21, di integrare di 1 (un) punto il credito scolastico attribuito a conclusione dell'a.s. 2019/20 agli studenti delle classi 3^a e 4^a ammessi alla classe successiva con media inferiore a 6 (sei) o comunque con "piano di apprendimento individualizzato", i consigli di classe, nei casi previsti, hanno facoltà di deliberare tale integrazione esclusivamente entro i limiti di punteggio relativi alla banda stabilita dalla media voto a suo tempo ottenuta e a condizione che lo studente abbia saldato integralmente o in misura preponderante i debiti formativi che avevano determinato l'adozione di un "piano di apprendimento individualizzato".

2. Attribuzione del credito scolastico alle classi 5^a al termine dell'a.s. 2020/21: "curriculum dello studente"

In ordine ai criteri di attribuzione del credito scolastico al termine del 5^a anno per l'a.s. 2020/21, alla luce dell'introduzione del "curriculum dello studente" e con specifico riferimento alle attività di cui alla Parte III di tale documento, si richiama e si conferma integralmente la delibera n. 27 del 21.04.2021.

3. Criteri per ammettere in deroga allo scrutinio studenti con percentuale di frequenza inferiore al 75%

Preso atto che l'O.M. n. 53/2021, art. 3 comma 1 lett.a) stabilisce che "le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica", in ordine ai criteri di deroga di cui al DPR n. 122/2009, art. 14 comma 7, il testo della delibera n. 18-2010/11 è riformulato come di seguito:

Il Collegio dei Docenti, in attuazione della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, stabilisce, ai fini della deroga al tetto massimo di assenze previsto dal DPR n. 122/2009, art. 14 comma 7, che possano essere escluse dal computo, purché debitamente documentate e motivate, le seguenti fattispecie [n.d.r. evidenziate in giallo le parti aggiunte]:

- a) assenze continuative per gravi motivi di salute;*
- b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate;*
- c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;*
- d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;*
- e) assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);*
- f) assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano come giorno di riposo settimanale un giorno diverso dalla domenica;*
- g) assenze per gravissimi problemi personali o familiari;*
- h) assenze dovute a impedimenti lavorativi (solo per gli studenti del corso serale);*
- i) assenze dovute a patologia Covid, o a collegate misure di isolamento e/o quarantena che abbiano impedito la frequenza delle attività didattiche anche a distanza, o a documentate forme*

di disagio psicologico imputabili all'emergenza epidemiologica.

4. Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti e il giudizio finale da adottare in sede di scrutinio

Le operazioni di scrutinio e di valutazione finale si svolgeranno secondo il quadro normativo ordinario vigente (DPR n. 122/2009), tenuto conto che *“la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza”*, per effetto delle proroghe disposte dal D.L. n. 183 del 31.12.2020, convertito in L. n. 21 del 26.02.2021, art. 5.

In tema di criteri generali e comuni di cui i consigli di classe dovranno tener conto nell'operare valutativo, dunque, trova piena e integrale attuazione il *“Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022”*, sez. *“L'offerta formativa”*, par. 1.7: *Valutazione degli apprendimenti*, così come integrato dal *“Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”*.

E tuttavia: è necessario adoperarsi affinché *“la valutazione degli (...) studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica”*¹: è di tutta evidenza, infatti, che il percorso formativo annuale 2020/21, durante il quale si sono incessantemente alternati periodi di didattica digitale integrata e periodi di didattica integralmente a distanza, con una netta prevalenza, nell'economia generale dell'anno scolastico, della didattica assicurata a distanza su quella assicurata in presenza, ha comportato per insegnanti e studenti la necessità di affrontare complessità rilevanti e di varia natura - pedagogiche, educative, metodologico-didattiche, relazionali e psicologiche... - che hanno reso oltremodo problematica la gestione della mediazione didattica, dimensione cruciale dei processi di apprendimento, con ricadute potenzialmente critiche sulla sua efficacia, specialmente nel caso degli studenti caratterizzati da un profilo scolastico meno solido ed equilibrato.

Il *“processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”*, di conseguenza, non potrà non considerare le *“peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli (...) studenti”*², costretti ad apprendere in un contesto di perdurante eccezionalità, anche organizzativa, e conseguentemente di marcata emergenza educativa e formativa.

Nell'applicare i criteri valutativi stabiliti dal *“Piano Triennale dell'Offerta Formativa”* e dal *“Piano per la Didattica digitale integrata”*, dunque, i singoli insegnanti e i consigli di classe, in sede di valutazione conclusiva dei percorsi di apprendimento individuali, particolarmente nei casi in cui gli esiti di tali percorsi non risulteranno pienamente in linea con i traguardi ordinari previsti dai curricula, avranno cura di impiegare, con la dovuta intelligenza professionale, i margini discrezionali contemplati dai documenti d'Istituto, al fine di assumere decisioni che contemperino il dovere di pervenire a valutazioni fondate, rigorose ed eque - nell'esclusivo interesse dei discenti e dei loro rispettivi percorsi formativi - con l'opportunità di considerare attentamente sia i fattori di impedimento o di ostacolo effettivamente determinati dal contesto emergenziale, sia i margini di compensazione apprenditiva a disposizione di ciascuno studente.

Particolare attenzione andrà evidentemente riservata ai casi in cui il consiglio di classe dovrà risolversi fra *“sospensione del giudizio”* e giudizio di *“non ammissione alla classe successiva”*: in

¹ Nota del Ministero dell'Istruzione n. 699 del 06.05.2021, *Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo d'istruzione*

² Ibidem

tali casi si potranno considerare motivati scostamenti dai criteri generali previsti dal PTOF. Un elemento utile a dirimere situazioni valutative controverse potrà essere costituito, inoltre, da un'attenta considerazione degli esiti, positivi o negativi, dei "piani di apprendimento individualizzato" adottati al termine dell'a.s. 2019/20.

Nella seconda sessione di scrutinio, dedicata agli studenti con "sospensione del giudizio", qualora lo studente risulti non aver colmato per intero i debiti formativi sanciti nella prima sessione di scrutinio, il consiglio di classe avrà cura di sfruttare l'opportunità, già prevista dal PTOF, di stabilire se ammetterlo o meno all'anno scolastico successivo tenendo conto della possibilità di estendere alla prima parte dell'anno scolastico entrante i tempi di conseguimento degli obiettivi di apprendimento non ancora del tutto raggiunti; si raccomanda di considerare tale opportunità soprattutto nel caso degli studenti che risultino aver incontrato marcate difficoltà imputabili alla congiuntura epidemica ma che abbiano al contempo dimostrato impegno e manifestato potenzialità; al fine della decisione del consiglio di classe saranno altresì considerati l'eventuale partecipazione alle azioni promosse dall'Istituto di cui al successivo punto 6 e gli esiti della medesima.

In ordine all'educazione civica, nei casi in cui il voto di profitto risulterà inferiore ai sei decimi e per lo studente sarà decisa la sospensione del giudizio, l'accertamento del recupero delle carenze formative sarà affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe.

5. Modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio

Considerato che per effetto delle proroghe determinate dal D.L. n. 41/20212, art. 11, è estesa fino al 31 luglio 2021 la previsione della L. n. 27/2020, art. 73 comma 2bis, che consente di tenere a distanza le riunioni degli organi collegiali della scuola, al fine di preservare dal rischio del contagio, a ridosso dell'inizio degli esami di Stato, studenti e docenti, le operazioni di scrutinio si svolgeranno in modalità telematica.

6. Azioni di recupero, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali – periodo giugno/settembre 2021

Il piano delle azioni di recupero, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, rivolte soprattutto agli studenti con deficit di apprendimento e di socialità, di cui alla nota del Ministero n. 643/2021, sarà oggetto di specifica successiva delibera.

Approvato con delibera n. 31-2020/21 del 18.05.2021